

# STATUTO DELLA FONDAZIONE OPERE DIOCESANE CUNEESI<sup>1</sup>

## **art. 1 - natura, sede e denominazione**

1.1 La Fondazione Opere Diocesane Cuneesi (d'ora in poi Fondazione), già Opera diocesana per le Chiese povere e per i Catechismi, eretta da mons. Giacomo Rosso, Vescovo di Cuneo, il 29 maggio 1942, è una fondazione autonoma di cui al can. 115§3 del Codice di diritto canonico e persona giuridica canonica pubblica soggetta al Vescovo diocesano di Cuneo-Fossano.

1.2 La Fondazione è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con Decreto della Repubblica Sociale Italiana il 1 ottobre 1944, registrato alla Corte dei Conti il 24 ottobre 1944, registro n. 500, foglio n. 105, convalidato con Decreto del Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana il 31 ottobre 1946, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 29 novembre 1946.

1.3 La Fondazione ha finalità di religione e culto, ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e non ha scopo di lucro.

1.4 La Fondazione ha sede legale in Cuneo, via Amedeo Rossi 28.

## **art. 2 - scopo e attività**

2.1 La Fondazione ha come scopo:

a) studiare ed organizzare le attività più opportune per testimoniare la fede cattolica nella Diocesi di Cuneo-Fossano;

b) favorire la conservazione e la valorizzazione degli edifici di culto e dei beni culturali ecclesiastici destinati al culto sul territorio diocesano, anche amministrando i patrimoni provenienti da parrocchie o altre persone giuridiche canoniche estinte, nel rispetto di quanto stabilito dai cann. 121-123 del Codice di diritto canonico, con percorsi di razionalizzazione e valorizzazione sia spirituale che culturale;

c) sostenere le iniziative diocesane e parrocchiali finalizzate alla formazione religiosa dei fedeli e di coloro che si avvicinano alla fede cattolica.

---

<sup>1</sup> Modificato il 5 marzo 2018, integralmente, il 19 settembre 2024, all'art. 2.1 b), e il 25 luglio 2023 con ulteriore emendamento il 19 settembre 2024, all'art. 5.1, dal Vescovo diocesano Piero Delbosco; dal 1 giugno 2023 la Fondazione è soggetta alla Diocesi di Cuneo-Fossano, subentrata alla Diocesi di Cuneo, per cui lo Statuto è stato aggiornato di conseguenza.

2.2 La Fondazione persegue i propri scopi:

- a) promuovendo e gestendo qualsiasi attività conforme alle disposizioni dell'ordinamento canonico;
- b) promuovendo la costituzione di enti, canonici o civili, oppure partecipando ad essi;
- c) collaborando con altri enti, canonici e civili;
- d) erogando contributi per sostenere le attività di cui al presente articolo.

### **art. 3 - patrimonio e mezzi di funzionamento**

3.1 Per conseguire i propri scopi la Fondazione dispone:

- a) del Patrimonio, cioè i beni che non possono essere alienati o comunque consumati senza essere prima imputati a Mezzi di funzionamento;
- b) dei Mezzi di funzionamento, ovvero i beni che possono essere consumati per perseguire gli scopi di cui all'art. 2.

3.2 Il Patrimonio della Fondazione Opere Diocesane Cuneesi è così distinto:

- a) il Patrimonio stabile costituito dagli immobili localizzati a Cuneo nell'isolato compreso tra corso Nizza, via Statuto, via senatore Antonio Toselli e via Emanuele Filiberto;
- b) il Patrimonio disponibile, ovvero i beni, i fondi e le riserve contabili che non costituiscono i Mezzi di funzionamento.

3.3 Il mutamento nella composizione dei cespiti del Patrimonio non richiede la modifica dello statuto.

3.4 I Mezzi di funzionamento della Fondazione sono costituiti da:

- a) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi, non destinati a Patrimonio;
- b) le rendite e i proventi ricavati dalle attività e dalla gestione del Patrimonio;
- c) i proventi delle attività commerciali e non commerciali;
- d) i contributi erogati dalla Diocesi di Cuneo-Fossano, dalla Conferenza Episcopale Italiana o da altri enti, canonici o anche secolari, pubblici o privati, non destinati a Patrimonio;
- e) le donazioni o i lasciti testamentari non destinati a Patrimonio.

### **art. 4 - gli organi**

4.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di amministrazione,
- b) il Presidente e il Vicepresidente,
- c) il Collegio dei revisori.

4.2 Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute a motivo del loro ufficio, e non possono avere rapporti di tipo professionale o comunque in cui vi sia un interesse o un tornaconto con la Fondazione e con gli enti controllati o partecipati dalla Fondazione.

4.3 Il Consiglio, con il parere favorevole del Collegio dei revisori, può deliberare un compenso per i consiglieri o per i revisori cui sono delegate particolari funzioni o affidati particolari incarichi.

4.4 La rinuncia del Presidente, del Vicepresidente, dei consiglieri e dei revisori è efficace solo se accettata dal Vescovo diocesano di Cuneo-Fossano.

4.5 In caso di sostituzione di un consigliere o di un revisore, questi resta in carica fino alla scadenza del Consiglio o del Collegio.

4.6 Qualora venisse a mancare la maggioranza del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei Revisori, anche a seguito di rinuncia accettata dal Vescovo diocesano di Cuneo-Fossano, decade l'intero Consiglio o Collegio.

**art. 5 - il Consiglio di amministrazione - composizione**

5.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, in numero dispari, come determinato all'atto di nomina, tutti liberamente nominati dal Vescovo diocesano di Cuneo-Fossano, anche sentiti i parroci delle parrocchie succedute alle parrocchie estinte di cui all'art. 2.1 b).

5.2 Il Consiglio resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla nomina e i consiglieri possono essere confermati.

5.3 Il Vescovo diocesano può rimuovere per giusta causa i consiglieri liberamente nominati a norma dei cann. 192-194 del Codice di diritto canonico, nominandone altri al loro posto.

**art. 6. il Consiglio di amministrazione - competenze**

6.1 Al Consiglio di amministrazione compete il governo della Fondazione, la gestione del Patrimonio e l'amministrazione ordinaria e straordinaria.

6.2 Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo il Consiglio può delegare l'amministrazione ordinaria, nonché determinate funzioni o incarichi, al Presidente, oppure a uno o più consiglieri, oppure a terzi, conferendo anche i relativi poteri di firma.

6.3 Compete esclusivamente al Consiglio:

a) programmare l'attività annuale e pluriennale, tenendo conto delle indicazioni pastorali diocesane;

b) adottare il Bilancio preventivo e approvare il Bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 11;

c) valorizzare il Patrimonio immobiliare e mobiliare;

d) deliberare eventuali Regolamenti;

e) deliberare le modifiche della composizione del Patrimonio disponibile;

f) proporre al Vescovo diocesano di Cuneo-Fossano la modifica del Patrimonio stabile e dello Statuto, nonché l'estinzione della Fondazione.

**art. 7. il Consiglio di amministrazione - funzionamento**

7.1 Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente con almeno cinque giorni di preavviso; in caso di urgenza il preavviso potrà essere ridotto ad un giorno. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e

l'ora della riunione e può essere trasmessa ai consiglieri e ai revisori anche per posta elettronica.

7.2 Mancando la convocazione di cui al comma precedente, le riunioni del Consiglio sono comunque valide qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i revisori.

7.3 È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio anche per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

7.4 Il Consiglio deve essere convocato:

- a) per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
- c) qualora sia richiesto, con contestuale indicazione dell'ordine del giorno, da almeno un terzo dei consiglieri o da almeno due revisori.

7.5 Il Consiglio delibera validamente con la maggioranza assoluta dei membri in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7.6 Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

7.7 Su invito del Presidente possono partecipare alle riunioni del Consiglio altri soggetti senza diritto di voto.

#### **art. 8 - atti di amministrazione e di alienazione - autorizzazioni canoniche**

8.1 Per la validità degli atti diversi dall'amministrazione ordinaria è necessaria:

a) la licenza dell'Ordinario del luogo di Cuneo-Fossano per gli atti di cui al canone 1281 del Codice di diritto canonico, come definiti con decreto del Vescovo diocesano di Cuneo-Fossano;

b) l'autorizzazione del Vescovo diocesano di Cuneo-Fossano per gli atti di alienazione relativi a beni del Patrimonio stabile di valore compreso tra la somma minima e la somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292;

c) l'autorizzazione del Vescovo diocesano di Cuneo-Fossano per gli atti pregiudizievoli del Patrimonio stabile di valore compreso tra la somma minima e la somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292;

d) anche la licenza della Santa Sede per gli atti di alienazione o pregiudizievoli relativi a beni del Patrimonio stabile se di valore superiore alla somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292, nonché per gli atti riguardanti *ex voto* oppure oggetti preziosi di valore artistico o storico.

**art. 9 - il Presidente e il Vicepresidente - competenze**

9.1 Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dal Vescovo diocesano di Cuneo-Fossano, che li sceglie tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

9.2 Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza dell'ente, con facoltà di farsi sostituire, per singoli atti, conferendo procura speciale;
- b) convoca e presiede il Consiglio, determinando l'ordine del giorno;
- c) cura l'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio, anche avvalendosi dell'opera dei consiglieri o di terzi;
- d) può assumere, in caso d'urgenza e sentiti, possibilmente, i revisori, i provvedimenti indispensabili al corretto funzionamento della fondazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio;
- e) trasmette al Collegio dei revisori il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo con la Relazione accompagnatoria, almeno 30 giorni prima della data fissata per il Consiglio di Amministrazione che deve discuterlo;
- f) nomina il segretario delle riunioni del Consiglio, scegliendolo anche al di fuori dei suoi membri.

9.3 Il Vicepresidente sostituisce in tutto il Presidente in caso di vacanza dell'ufficio, di sua assenza o impedimento.

**art. 10 - il Collegio dei revisori**

10.1 Il Collegio dei revisori è composto da tre membri: uno, di diritto, è l'Economo diocesano di Cuneo-Fossano, con le funzioni di vigilanza di cui al combinato disposto dai cann. 1278 e 1276§1 del Codice di diritto canonico; gli altri due sono nominati dal Vescovo diocesano di Cuneo-Fossano. Il Presidente del Collegio è nominato dallo stesso Vescovo, che lo sceglie tra i suoi membri, e deve essere iscritto all'Albo dei revisori legali.

10.2 Il Collegio resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del quinto esercizio successivo alla nomina.

10.3 Compete al Collegio:

- a) vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sulla coerenza della gestione con le finalità statutarie;
- b) verificare la contabilità e, quindi, il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo nella loro rispondenza alle risultanze contabili e nei principi utilizzati nonché nella loro capacità di rappresentare fedelmente e compiutamente la situazione della fondazione ed i fatti avvenuti;
- c) predisporre la Relazione dei revisori al Bilancio consuntivo;
- d) tenere informato il Vescovo diocesano di Cuneo-Fossano sull'andamento complessivo delle attività della fondazione, sollecitandone l'intervento in caso fossero rilevate gravi irregolarità.

10.4 La Relazione dei revisori è trasmessa al Presidente della Fondazione.

10.5 Ciascun revisore può sempre partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

**art. 11 - bilancio preventivo e consuntivo**

11.1 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

11.2 Entro il mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione deve adottare il bilancio preventivo.

11.3 Entro il mese di maggio il Consiglio di amministrazione deve approvare il Bilancio consuntivo e la Relazione accompagnatoria.

11.4 Il Bilancio consuntivo è accompagnato da una Relazione che deve:

a) illustrare l'attività della Fondazione nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio;

b) esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti;

c) rappresentare la situazione economico-patrimoniale e finanziaria degli enti controllati o partecipati.

11.5 Alla Relazione deve essere allegato l'elenco completo dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla fondazione con l'indicazione dell'importo delle singole erogazioni.

11.6 Al Bilancio consuntivo deve essere allegata anche la Relazione del Collegio dei revisori.

**art. 12 - destinazione dell'avanzo di gestione**

12.1 Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del Bilancio consuntivo, determina l'entità dell'avanzo di gestione da accantonarsi:

a) a fondo per il recupero delle svalutazioni patrimoniali, che costituisce una voce del Patrimonio disponibile;

b) in apposito fondo contabile che può essere utilizzato per le necessità pastorali della Diocesi di Cuneo-Fossano secondo le indicazioni impartite dall'Ordinario del luogo.

12.2 L'utilizzo del fondo di cui alla lettera b) è un atto di amministrazione ordinaria.

**art. 13 - estinzione e devoluzione del Patrimonio residuo**

In caso di estinzione della Fondazione Opere Diocesane Cuneesi per qualunque motivo, il suo Patrimonio sarà devoluto alla Diocesi di Cuneo-Fossano, che dovrà destinarlo ad opere di religione e culto.

**art. 14 - rinvio al diritto canonico**

Per quanto non espressamente stabilito nel presente statuto valgono le norme canoniche vigenti in materia.